

CLXVIII^a TORNATA

MARTEDI 13 DICEMBRE 1927 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. - 9454		
Disegni di legge (Approvazione di):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova »	9461	pendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma »	9468
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 23 febbraio 1927, n. 44) »	9463	« Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 »	9468
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali »	9463	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi »	9480
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi »	9463	« Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano »	9481
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 »	9467	« Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel napoletano »	9481
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'art. 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazioni sociali nelle nuove provincie »	9467	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo »	9481
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, contenente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna »	9467	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926, nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni »	9482
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale sti-		« Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti »	9485
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti »	9485
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'art. 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero »	9485
		(Discussione di):	
		« Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente la istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari »	9458

Oratori:

FEDELE, <i>ministro dell'istruzione pubblica</i>	9459
TAMASSIA	9458
TORRACA, <i>relatore</i>	9459

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno » . . . 9461

Oratore:

CICCOTTI	9462
----------	------

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura » 9464

Oratori:

CICCOTTI	9464
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	9464

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie » 9464

Oratori:

CICCOTTI	9465
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	9465

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e la istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero » 9482

Oratori:

MORPURGO	9482, 9484
RAVA, <i>relatore</i>	9483
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i>	9483

(Presentazione e ritiro di) 9457

(Svolgimento di una proposta di legge) 9459

Oratore:

D'AMBELIO	9460
-----------	------

Ringraziamenti 9455

Relazioni (Presentazione di) 9454, 9457, 9486

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 9456, 9487

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni e i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comu-

nizzazioni, ed i sottosegretari di Stato per le colonie, per l'economia nazionale, per la guerra e per la presidenza del Consiglio.

BELLINI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo di giorni cinque il senatore Borromeo.

Se non si fanno osservazioni il congedo si intende accordato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Libertini, Sitta, Morpurgo, Valenzani e De Vito a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria in Messina;

« Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 207, contenente nuove disposizioni regolanti rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo e gli Enti creditori ».

SITTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 840 concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290 ».

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 ».

VALENZANI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione

sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali ».

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali e assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri;

« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie ».

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli senatori Libertini, Sitta, Morpurgo, Valenzani e De Vito della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del senatore Campostrini ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese dal Senato alla memoria del defunto senatore.

» Somma Campagna, 10 dicembre 1927.

« Eccellenza,

« È con animo vivamente commosso, che io Le porgo i più sentiti ringraziamenti per le parole di alta considerazione rivolte in Senato da Vostra Eccellenza al mio lacrimato scomparso che tanta luce di esempi, di virtù, di opere lascia dietro di sé.

« Col ricordo della gentile benevolenza usataci sempre durante i nostri soggiorni a Roma, rivolgo a Vostra Eccellenza il mio grato e stitissimo saluto.

« Emma Campostrini Martinelli ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di

legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego il senatore segretario Simonetta di procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamini, Beria D'Argentina, Bevione, Biscaretti, Bollati, Bombig, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Catellani, Cavallero, Caviglia, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cippico, Ciralo, Cito Filomarino, Corbino, Credaro.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Novellis, Diena, Di Robilant, Di Teranova, Di Vico, Durante.

Faelli, Fano, Ferrero di Cambiano.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Gentile, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Luiggi. Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mayer, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palummo, Passerini Angelo, Paulucci Di Calboli, Pavia, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pitacco, Poggi, Porro, Pullè.

Raineri, Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust Di Teulada, Santucci, Scaduto, Schanzer, Schierillo, Setti, Sili, Silvestri,

Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Supino.

Tamassia, Tanari, Thaon Di Revel, Torlonia, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale (N. 976):

Senatori votanti	145
Favorevoli	134
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una Convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900):

Senatori votanti	145
Favorevoli	130
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni (N. 978):

Senatori votanti	145
Favorevoli	133
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sulla assicurazione contro le malattie del personale dei servizi

pubblici di trasporto nelle nuove provincie (N. 987):

Senatori votanti	145
Favorevoli	134
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 990):

Senatori votanti	145
Favorevoli	133
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (N. 754):

Senatori votanti	145
Favorevoli	132
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della sopratassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento (N. 1019):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria (N. 931):

Senatori votanti	145
Favorevoli	130
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori (N. 773):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali (N. 1012):

Senatori votanti	145
Favorevoli	131
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa della Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 (N. 709):

Senatori votanti	145
Favorevoli	132
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova (N. 740):

Senatori votanti	145
Favorevoli	132
Contrari	13

Il Senato approva.

Presentazione e ritiro di disegno di legge.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazione di conto corrente fra la cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie Lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. A nome del Governo, dichiaro di ritirare il disegno di legge che trovasi dinanzi al Senato: « Concessione per la durata di 10 anni di agevolazioni fiscali alle Società nazionali assuntrici di linee commerciali aeree ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro delle finanze del ritiro di questo disegno di legge.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Pavia e Baccelli Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

PAVIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest, il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria, il 15 marzo 1927;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto

corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona ».

BACCELLI ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Pavia e Baccelli Alfredo della presentazione di queste relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari » (N. 769).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica degli alunni delle scuole elementari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Voglia la cortesia del Senato consentirmi una breve pausa nel ritmo accelerato delle nostre conversioni. Una delle quali riguarda il Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica, per gli alunni delle scuole elementari.

L'onorevole relatore (senatore Torraca) nota che la pagella ha due fini: fornire ad ogni fanciullo un documento, che attesti quale sia stata la sua frequenza, quale il profitto e quale il risultato degli esami. E poi: procurare un vantaggio al Monte Pensioni dei maestri elementari, mediante la vendita della pagella, che non costerà più di lire cinque.

Debbo ad un caro collega, che non è qui, l'indicazione dell'art. 72 del bilancio preventivo dell'esercizio 1927-28, che prevede dalla vendita stessa un'entrata di quindici milioni.

Divisa per cinque, la somma abbastanza rilevante ci dà tre milioni di fanciulli nelle nostre scuole. In qualunque luogo io mi trovi, e se l'occasione si presenta, l'uscita dalle aule di questo torrente di bimbi, cui la riacquistata libertà conferisce una grande vivacità di moti e di voci, mi commove. È l'aurora serena della giornata della patria, che non ha tramonto. Ora, tutto quello che si fa, anzi si deve fare per i maestri, per questi nostri compagni di un faticosissimo ufficio, avrà sempre l'approvazione nostra, onorevoli colleghi.

La scuola elementare la considero come una estensione pubblica, ma altrettanto sacra, del focolare domestico. Il maestro scrive per sempre nell'*anima semplicetta che sa nulla*. Ed è bene che egli sia sicuro che l'ora del riposo meritato non sarà anche quella degli stenti ultimi d'una vita operosa. Pensare al maestro è lo stesso che pensare al fanciullo. Attraverso il *mitico* Balilla, il bimbo italiano è una sana e fiorente realtà, cui debbono essere rivolte tutte le nostre cure.

Dunque, accettiamo anche la pagella, anche se è così trasparente da lasciare intravedere una vera e propria imposta.

Ma il decreto che sta per essere convertito in legge, ne' suoi articoli, non dice nulla della destinazione del ricavato della vendita.

Desidererei dall'onorevole ministro, cui stanno a cuore le sorti della prima scuola italiana, una parola di conferma dell'affermazione, certamente esatta, fatta dal relatore.

Così per questo scopo, o meglio anche per questo scopo, si potrebbe giustificare la nuova imposta e la sua relativa altezza. In generale, io non sarei troppo favorevole a far pagare, in un modo o nell'altro, l'insegnamento che si vuole obbligatorio. Ecco, perchè ho chiesto.

la parola che si risolve in una domanda al ministro, legittimo patrono della scuola e dei benemeriti che in essa, oltre i primi rudimenti del sapere, avviano al culto della patria, e alla formazione di puri e forti caratteri, le generazioni che si affacciano alla vita.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione*. Poichè il senatore Tamassia me ne porge l'occasione, ringrazio innanzi tutto l'Ufficio centrale del Senato per il pieno consenso con il quale ha accolto questo disegno di legge.

Tutti ricordano quali fosse la tristissima sorte dei maestri elementari al termine della loro carriera. Quando, per vecchiezza o per malattia, essi erano costretti a lasciare la scuola, si trovavano in condizioni penosissime; e so di maestri elementari che furono costretti a sobbarcarsi ad umili, e, qualche volta, indecorosi uffici per sostenere se stessi e le loro famiglie.

Il problema delle pensioni ai maestri elementari era uno dei più gravi problemi della scuola italiana; e si trascinava da alcune decine di anni. Ogni volta che si discuteva il bilancio della pubblica istruzione, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, si levavano lamenti e proteste per lo stato in cui erano lasciati i maestri elementari, i vecchi e preziosi servitori della scuola e della Nazione. Ed ogni anno, regolarmente, i ministri della pubblica istruzione promettevano di risolvere il problema; però le promesse non erano mai effettuate, nonostante la buona volontà dei miei predecessori.

Ma il problema, per volontà del Capo del Governo, fu rapidamente studiato e rapidamente risolto: il Senato ricorda con quale sentimento di riconoscenza, non solo da parte degli insegnanti, ma vorrei dire, da parte del popolo italiano, che vedeva risolto finalmente una grave questione di giustizia, il provvedimento sia stato accolto.

Già da molti mesi i maestri elementari ricevono le nuove pensioni, le quali sono uguali, e qualche volta perfino superiori, alle pensioni degli altri funzionari dello Stato. Mi piace quindi assicurare il Senato che il provvento della pagella scolastica che viene

valutato, come diceva testè il senatore Tamassia, a 15 milioni di lire, è devoluto interamente ai maestri elementari, poichè, se non erro, il maggior onere per le accresciute pensioni dei maestri, ammonta a circa 20 milioni di lire.

I maestri elementari oggi possono aspettare serenamente il giorno nel quale, sia pur con loro profondo rammarico, dovranno allontanarsi dalla scuola. (*Vive approvazioni*).

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Non ho che a ringraziare l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni.

TORRACA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRACA, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ringrazio così il collega Tamassia come l'onorevole ministro, delle bellissime parole che hanno pronunciato a favore dei maestri elementari, per i quali noi tutti sentiamo devozione ed affetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori d'Amelio, Boselli e Venzi per la temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori d'Amelio, Boselli e Venzi per la « Temporanea conservazione in servizio di alcuni magistrati della Corte di cassazione ».

Ha facoltà di parlare il senatore d'Amelio.

D'AMELIO. Sono agli ordini del Senato, ma non vedo presente l'onorevole Guardasigilli.

PRESIDENTE. Ella può svolgere ugualmente la proposta poichè si tratta soltanto di prenderla in considerazione.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Dichiaro subito che il Governo consente nella presa in considerazione della proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore d'Amelio.

D'AMELIO. Dirò poche parole per spiegare il contenuto della proposta che ho avuto l'onore di presentare, poichè esso è molto semplice.

Come è noto al Senato, la legge del 24 dicembre 1925 ha disposto che sia pubblicato un nuovo ordinamento giudiziario, che riguarda anche le nuove provincie. L'ordinamento ancora non è stato pubblicato perchè deve essere coordinato coi due codici di rito, e cioè col Codice di procedura civile e col Codice di procedura penale. E questi due Codici non sono ancora pronti. Le grandi linee del disegno di legge relative all'ordinamento giudiziario sono però già note, perchè l'onorevole guardasigilli ebbe occasione di esporle al Senato, quando si discusse della legge che conferisce al Governo la facoltà di emanare questo provvedimento. Ed è noto che per questa riforma occorre che i magistrati di ruolo siano notevolmente ridotti di numero.

In conseguenza, da tre anni sono stati sospesi i concorsi nella magistratura, ed attualmente il ruolo della magistratura porta vacanze per centinaia di posti. È una condizione difficilissima questa, alla quale il Governo cerca di provvedere con espedienti. Il Governo, per esempio, affida le funzioni di pretore a dei giovani avvocati.

Noi ci auguriamo che l'esperimento abbia felice risultato. Alcuni però hanno proposto, per rimediare a tale stato di cose, di sospendere addirittura il collocamento a riposo dei magistrati. Si è dato anche in altri rami della pubblica amministrazione questo caso di rarefazione del personale e si è creduto opportuno rimediare in tal modo. Nella magistratura, invece, questa naturale riduzione del numero dei magistrati è desiderata al fine di permettere una più facile applicazione della riforma progettata. Il suggerimento quindi non è accettabile. Tuttavia, una eccezione doverosa può farsi per pochissimi magistrati della Corte Suprema: questi magistrati sono due o tre e forse anche meno. Essi si trovano in una condizione giuridica affatto eccezionale per ragioni storiche, che è inutile ora accennare. La legge 14 dicembre 1921 in forza della quale questi magistrati vengono collocati a riposo al loro settantesimo anno, stabilisce che il

collocamento a riposo avvenga col trattamento di attività di servizio fino al settantatreesimo anno di età: e quindi questi magistrati vengono collocati a riposo con trattamento integrale. E allora, se qualcuno di questi eccellenti magistrati domanda di continuare a prestare servizio, fino a quando le condizioni della magistratura si presentano così piene di difficoltà (come ora si è accennato), non mi pare che sia opportuno opporre un rifiuto. La loro permanenza ancora per poco tempo nella magistratura non porta alcun aggravio all'Erario dello Stato; non intralcia in nessun modo la carriera degli altri, perchè la proposta di legge suggerisce di mettere fuori ruolo i magistrati conservati in servizio: quindi il ritmo degli avanzamenti rimane tale e quale, come se i magistrati fossero collocati a riposo in modo definitivo. Invece è l'amministrazione della giustizia che si avvantaggia, per la continuazione dell'opera di questi eminenti giudici i quali l'hanno illustrata con la loro cultura e col loro sapere e hanno saputo acquistare notorietà e alta reputazione, non solo nel campo forense, ma anche nel campo degli studi storici e giuridici. Naturalmente costoro debbono essere in condizioni di salute, di forze fisiche e intellettuali integre per potere ancora utilmente servire lo Stato. Ma la natura stessa accorda questo premio agli uomini che veramente dimostrano di possedere alte virtù civili: ed in questa assemblea abbiamo esempi veramente straordinari e numerosi.

Non saprei quale obiezione si possa muovere ad una riforma simile. Non certo quella che un provvedimento analogo si potrebbe adottare in altri rami della pubblica amministrazione, perchè non risulta che in nessun altro ramo della pubblica amministrazione si trovino funzionari i quali, se venissero collocati a riposo, godrebbero degli stessi benefici che la legge 14 dicembre 1921 accorda ai magistrati. E allora, se i funzionari di altre amministrazioni non si trovano in queste condizioni, è naturale che il loro mantenimento in servizio importerebbe un onere per l'erario, cosa che viceversa non segue dall'applicazione della proposta di legge che abbiamo avuto l'onore di presentare. E nemmeno si può muovere l'obiezione che in questo modo si vulnera il principio intangibile del colloca-

mento a riposo in seguito al raggiungimento dei limiti di età, perchè la proposta di legge dispone che in caso di mantenimento in servizio dei magistrati questi vengano posti fuori ruolo.

Ora, il risultato che con l'applicazione della legge dei limiti di età si vuole raggiungere è quello di lasciare i posti vuoti per permettere che ci siano gli avanzamenti dai gradi inferiori: ebbene, questo risultato si raggiunge col collocamento fuori ruolo dei magistrati, il quale permette che il ritmo degli avanzamenti sia osservato in maniera normale. Nessuna legittima aspettativa dei funzionari inferiori viene delusa.

Io invece ritengo che l'esempio di magistrati eminenti, i quali, giunti nella loro vigorosa vecchiezza in condizioni di poter prestare servizio allo Stato, domandano di prestarlo ancora senza loro tornaconto materiale e per puro spirito di attaccamento al loro dovere, sia un esempio molto bello e sia anche di auspicio per la riforma giudiziaria che noi attendiamo dall'alto senno del Governo e dell'onorevole ministro guardasigilli che tante cure vi dedica.

Ringrazio pertanto il Capo del Governo che ha consentito nella presa in considerazione della proposta ai legge, e prego il Senato di concedere ad essa l'onore invocato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Rileggo la proposta di legge:

Articolo unico.

I magistrati della Corte di Cassazione che, dopo la pubblicazione della presente legge e fino alla pubblicazione dell'ordinamento giudiziario, disposta dall'art. 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260; dovrebbero andare a riposo per il raggiungimento dei limiti d'età, e che godono del beneficio concesso dall'art. 136 della legge 14 dicembre 1921, n. 1988 (T. U. 30 dicembre 1923, n. 2786, art. 222), possono essere conservati in servizio per la durata del beneficio medesimo. In tal caso essi debbono essere collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, pur continuando a esercitare le funzioni giudiziarie.

Metto ai voti la presa in considerazione della proposta dei senatori D'Amelio, Venzi e Bosselli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di Risparmio di Chiavari con quella di Genova » (N. 858).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia Averno » (N. 902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di

costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta, di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Nell'aprile o giugno del 1918 venne fatta, per anticipata convenzione, la concessione di opere di grande mole, come potevano essere la costruzione di un grande bacino di carenaggio nel porto di Napoli e di un porto da costruirsi nel lago di Averno. Ci fu opposizione anche da parte di archeologi, e di elementi locali, ma non fu questa a far respingere il progetto di legge della Commissione che dovette esaminarlo alla Camera.

La Commissione che fu chiamata ad esaminare questa convenzione, composta tutta di membri di provincie del Mezzogiorno ed anche della provincia di Napoli, trovò che la convenzione era così lesiva degli interessi dello Stato e aveva così potente ed intensa l'impronta, diciamo così, della speculazione che all'unanimità negò l'approvazione.

Il 12 settembre 1919, essendosi già da alcuni giorni presentata la relazione di questo disegno di legge, fu chiesto si venisse alla discussione ed al voto, con cui la cosa sarebbe stata regolata risolvendosi la convenzione, senza altro contrasto.

Ma il presidente del Consiglio del tempo (non dirà l'onorevole ministro dei lavori pubblici che era mio amico, perchè amico della verità più che di Platone, io ho dato appoggi anche meno che parsimoniosi ai vari Ministeri, tranne che in tempo di guerra) il presidente del Consiglio del tempo impedì recisamente che venisse messa a partito la pro-

posta. In seguito venne sciolta la Camera, e tutto rimase sospeso.

Sorte altre difficoltà, il ministro dei lavori pubblici di quel Gabinetto si credette obbligato o sospendere d'autorità il prosieguo delle espropriazioni. Ma andava incontro ad altre difficoltà, perchè la Camera al cui voto era subordinata l'approvazione definitiva del progetto, aveva facoltà di annullare, ma era contestata questa facoltà in chi era stato uno dei contraenti.

Seguì quindi, una serie di litigi che hanno avuto svolgimento nei vari gradi di giurisdizione di Roma; io non ho potuto seguirli nè intendo o posso discuterli in questo momento. Mi pare soltanto che, pur dopo il primo decreto del Governo che approvava una transazione, ci fu anche una sentenza della Corte di cassazione che, prescindendo da quel decreto perchè non erano passati i 15 giorni dalla sua pubblicazione, dava torto al concessionario.

Non mi pronuncio, mancandomi la notizia di tutti gli elementi e di altri precedenti, sulla convenienza di questa transazione e sulle ragioni che il ministro dei lavori pubblici avrà valutato per elevare da tre milioni cento mila a cinque milioni il prezzo della transazione.

Ho voluto semplicemente rievocare de' ricordi e fare delle osservazioni perchè si vada molto riguardosi con questi decreti legge. Non vi era nessuna ragione nel 1918, anche se le opere fossero state meno discutibili specialmente per quanto riguardava il lago di Averno, e si fossero ritenute, come non erano, necessarie ed urgenti; non vi era nessuna ragione per non presentare un progetto di legge e di legarsi invece ad una convenzione che ha portato a questa serie di litigi. E debbo rilevare la cosa, perchè possibilmente se ne tragga in seguito insegnamento, e per dimostrare come in questo caso l'Amministrazione ha colpa di aver fatto perdere cinque milioni all'Erario, che sarebbero stati indefettibilmente risparmiati se nel settembre 1919 si fosse proceduto all'annullamento della convenzione, come se ne aveva il diritto, e come la Commissione della Camera aveva dato modo di fare, in maniera legittima, piana e sicura.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Siamo perfettamente d'accordo.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale", del 23 febbraio 1927, n. 44) » (N. 994).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali » (N. 781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi » (N. 1026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente la approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura » (N. 771).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Questo disegno di legge è molto provvido in quanto tende a promuovere un ramo importante della zootecnia. Ma, avendolo letto, trovo che non può avere molta applicazione per tutta una parte d'Italia, specialmente per tutte le regioni del Mezzogiorno. E le ragioni sono evidenti, in parte dipendenti dalla mancanza di case rurali che possano rendere possibile l'allevamento, in parte dal fatto che l'applicazione è devoluta ad Istituti zootecnici, e noi ne abbiamo ben pochi messi in condizioni tali da poter esercitare una benefica influenza sullo sviluppo di questo ramo di produzione. Pregherei perciò l'onorevole ministro di far sì che, per quanto è possibile, gli eventuali effetti benefici di questo decreto-legge si possano sentire anche nel Mezzogiorno, dove frequenti e diffuse epizootie colpiscono gli animali da cortile, e non trovano alcun rimedio. E occorrerebbe che, anche in questa parte della produzione, le provincie meridionali prendessero il posto che loro spetta.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Assicuro il senatore Ciccotti che la questione della pollicoltura e della coniglicoltura nei riguardi del Mezzogiorno è particolarmente presa in esame dal Ministero, il quale si sforza di fare di questa coltivazione, che ha carattere familiare, una coltivazione a carattere industriale. Il Ministero dell'economia è convinto che l'industria di allevamento dei polli e dei conigli possa portare un miglioramento nell'economia nazionale, sia per aumentare l'esportazione dei polli che per diminuire l'importazione delle pelli di coniglio. L'on. Ciccotti sa perfettamente che oggi tutte le pellicce più pregiate si possono egregiamente preparare con le pelli di conigli (*Ilarità*); solo occorrono alcune speciali varietà, e una speciale cura nell'allevamento. Ci sono malattie che insidiano tanto la pollicoltura quanto la coniglicoltura. Da una parte si cerca di impedire con un razionale allevamento la diffusione di queste malattie, dall'altra parte si cerca di incrementare l'allevamento stesso. Ripeto: la questione del Mezzogiorno nei riguardi di questa industria sta particolarmente a cuore al Ministero dell'economia nazionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie » (N. 995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedi-

menti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Questo disegno di legge ha una importanza nell'economia nazionale che sarebbe perfino superfluo accennare. Ma io volevo rivolgere una preghiera all'onorevole ministro. Egli da alcuni anni sta sostenendo una tesi ardita su cui si appuntano tanto le diffidenze quanto gli auguri della maggior parte degli italiani. Egli ha detto infatti che l'Italia non è così povera di materie prime come si è detto. Lo ha affermato nei discorsi; ha cercato di svolgerlo anche in articoli di riviste.

Da parecchi anni i giornali annunziano continuamente che si scoprono campi petroliferi, ma io trovo, nella stessa relazione, riportato che ancora siamo costretti ad importare niente meno che il 97 e mezzo per cento di olii minerali. Ora io vorrei che l'onorevole ministro portasse a notizia del pubblico quello che si sta facendo e quello che si può aspettare in questo campo, perchè non si resti nel vago. E anche perchè, qui come ovunque, io sono amico del controllo pubblico, grande garanzia di ogni attività d'interesse pubblico. Accennerò ad un fatto tipico per un esempio, che non vorrei si moltiplicasse.

Anni addietro, durante il periodo della guerra, su istanza di un comune del Mezzogiorno, io premurai il ministro dell'agricoltura e del commercio del tempo, a far fare delle ricerche in un campo dove si trovavano degli schisti bituminosi. Il ministro, dopo qualche tempo, mandò un funzionario del Ministero, e mi comunicò la risposta, che è veramente tipica; io credo di averla pubblicata anche in una rivista o in un giornale. La relazione diceva: « Ci siamo recati nel tal comune, abbiamo trovato uno strato di schisti bituminosi e ci si è detto che, avvicinato alla fiamma, il materiale bruciava ». La persona mandata là, evidentemente non si era provveduta neanche di un fiammifero o di qual cosa di simile per far da sè la prova!

Dopo qualche tempo il Ministero mandò nello stesso luogo un professore di geologia di Modena, il professor Vinassa di Regny, il

quale assicurò che si trattava di uno strato non abbastanza profondo per essere sfruttabile in condizioni normali, ma che in tempo di guerra avrebbe potuto essere utilizzato.

Io invito il ministero — e di questo, onorevole Mussolini, discuteremo qualche volta — a incoraggiare il controllo pubblico, a favorire la pubblicità, la discussione, la critica perchè ci si appoggia solo su ciò che resiste. Il coro delle laudi e degli osanna...

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Non fanno trovare il petrolio!...

CICCOTTI. ...il quale non ha odore gradevole ma è utile e rende utili servizi. E così è anche della critica. Ho finito.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. La questione del petrolio in Italia si trascina dal dopo guerra. Adesso si sta iniziando un periodo risolutivo, nel senso che solo attualmente si stanno facendo delle ricerche sistematiche, compatibilmente coi mezzi che sono a disposizione. Sarebbe stato desiderabile che, come è avvenuto nelle altre nazioni, l'industria privata si fosse dedicata a questo ramo di ricerche, ma siccome le ricerche del petrolio, come tutte le ricerche nel sottosuolo, sono prevalentemente aleatorie, così si comprende come l'industria privata sia un po' cauta, molto guardinga e diffidente anche nell'impegnarsi in ricerche di questo genere. Per risolvere la questione, il Governo ha creato l'*Agip*, (la Azienda Generale dei Petroli) la quale, fra i diversi compiti, ha quello principale di effettuare delle ricerche nelle zone che sono ritenute in Italia promettenti dal punto di vista dei giacimenti di petrolio.

L'Azienda è costituita da poco più di un anno; ha dovuto fare degli studi, ha dovuto integrare delle ricerche che prima erano state fatte saltuariamente e che non erano mai da nessun governo passato state coordinate. Questo coordinamento degli studi geologici per la ricerca del petrolio è cominciato un anno fa e sta effettuandosi; gli studi precedono la ricerca per una ragione molto semplice, onorevole Ciccotti. L'Italia disgraziatamente non dispone dei grandi capitali delle imprese

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

americane, le quali potevano darsi il lusso in una regione ritenuta petrolifera di piantare 100 pozzi di ricerca colla probabilità di averne uno solo attivo che avrebbe compensato gli altri 99 inattivi. Ma nel nostro paese, e specialmente quando è lo Stato che deve spendere, bisogna agire con serietà; non si può in una regione che si ritiene petrolifera andare a preparare pozzi e trivellazioni a caso. Bisogna ricorrere a tutti i mezzi che la scienza suggerisce perchè le probabilità di trovare questo petrolio abbiano il massimo valore. L'Azienda dei petroli ha effettuato queste ricerche sia dal punto di vista fisico che geodinamico e, coordinando gli studi, ha cominciato le trivellazioni, ma il petrolio non si trova a dieci, a venti o a trenta metri.

È opinione dei geologi che hanno studiato la geologia d'Italia che grandi giacimenti in Italia si trovino a grande profondità; è opinione degli americani e dei tedeschi che hanno fatto studi in Italia, che l'Italia dal punto di vista petrolifero è un paese promettente.

Il Ministero dell'economia nazionale, lo scorso anno, ha pubblicato due volumi dove sono raccolte le relazioni delle ricerche e degli studi geologici fatti dal 1921-22 in poi da geologi eminenti che godono grande reputazione all'estero; tanto è vero che sono stati ingaggiati per queste ricerche in America e in altre regioni. Questi due volumi già pubblicati sono a disposizione del pubblico (a pagamento); un volume contiene le relazioni e un altro le carte, con indicazioni delle zone d'Italia dove si sono constatate manifestazioni di gas idrocarburi e germinazioni di petrolio: petrolio che si trova nei corsi di acqua o spremuto dalla superficie. Questi studi sono stati presi in esame dall'Azienda e da imprese private; le trivellazioni dell'Azienda sono in numero di quattro e si approfondiscono; l'industria privata seguendo l'esempio dell'*Agip*, dà segno di una certa attività. Posso dare al senatore Ciccotti notizie confortanti; cioè vi sono compagnie italiane, le quali sonnechiavano in fatto di queste ricerche, che si sono date con slancio ad approfondire i loro pozzi e ad impiantarne dei nuovi.

Vi sono poi leggi che facilitano queste ricerche di petrolio, e lo Stato, a chi vuole ricercare, offre due strade: o ricerca per conto

proprio, o in partecipazione. In questo secondo caso lo Stato fornisce il materiale, tubazioni, ecc. per le ricerche, e il 5 per cento del petrolio che verrà trovato andrà a beneficio dello Stato. Malgrado queste facilitazioni le ricerche in partecipazione sono pochissime, perchè da alcuni si ritiene che il 5 per cento dato allo Stato sarebbe una percentuale troppo alta rispetto al valore del prodotto, se si trovassero dei pozzi che avessero una portata paragonabile a quelli americani.

Quindi il senatore Ciccotti abbia pazienza; l'approfondimento di questi pozzi continua, nuove trivellazioni si faranno da parte della *Agip* e di altre Società private, specialmente nella valle Padana, nella regione Emiliana, nei contrafforti dell'Appennino.

Ricerche si inizieranno, e sono state iniziate anzi, e si continueranno, in Sicilia, nella valle Latina e nella Basilicata, dove si presume che sotto lo strato di calcare, ad una profondità dai 1000 ai 1200 metri si trovi qualche bacino di petrolio. Ma per eseguire questi pozzi occorre un lavoro lungo; se tutto va bene, usando certe speciali trivelle, si può effettuare un pozzo profondo anche un chilometro in tre mesi; ma se durante la perforazione avviene un incidente, se si rompe l'asta della trivella ed occorre estrarla e ripararla, passano i mesi, e occorrerà un tempo notevole per ottenere i risultati che si attendono. Se potessimo avere a disposizione i mezzi necessari, e fare come fanno gli americani, che affrontano 100 pozzi in una volta, la produzione di questi pozzi, almeno per quanto riguarda l'appagamento del desiderio del pubblico, sarebbe più evidente e più immediata.

Debbo anche dire che la stratificazione geologica dell'Italia è stata così sconvolta dalle vicende telluriche, che nell'approfondire questi pozzi, s'incontrano qua e là delle sacche che danno un ottimo petrolio. Noi non abbiamo ancora trovato pozzi che diano la nafta, cioè quella sostanza bruna e densa che deve essere trasportata negli stabilimenti, ivi sottoposta al craking per estrarre la benzina ed il petrolio. Nelle cavità dove abbiamo trovato il petrolio abbiamo avuto un prodotto che può essere immediatamente impiegato, senza alcuna operazione di purificazione; il che fa pensare ai geologi che questo non sia che

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

il prodotto di distillazione di un prodotto che si trova concentrato negli strati più profondi, dove sta veramente il giacimento. Sono questi i giacimenti che si vanno cercando attualmente in Italia, ed io mi auguro, come sono certo si augureranno in cuor loro tutti gli italiani, che i risultati di queste ricerche siano quali desideriamo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 » (N. 908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta, di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'art. 20 del Regio decreto-

legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazioni sociali nelle nuove provincie » (N. 874).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'art. 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazioni sociali nelle nuove provincie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'art. 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazioni sociali nelle nuove provincie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, contenente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna » (N. 1022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 283, contenente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, riguardante provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali della Sicilia e Sardegna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma » (N. 1029).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la ri-

forma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 » (N. 1098).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1098).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1925-26

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo

del bilancio, in L. 25,549,730,196.87
delle quali furono riscosse » 22,615,291,812.61

e rimasero da riscuotere L. 2,934,438,384.26

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del

bilancio, in L. 23,014,001,314.95
delle quali furono pagate » 14,268,892,645.53

e rimasero da pagare L. 8,745,108,669.42

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1925-26 rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

Entrata L. 21,043,636,256.80
Spesa » 20,575,248,912.93

Avanzo L. 468,387,343.87

COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

Entrata L. 250,000,000 —
Spesa » 250,000,000 —

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata L. 4,247,657,488.85
Spesa » 2,180,315,950.80

Differenza attiva L. 2,067,341,538.05

PARTITE DI GIRO.

Entrata	L.	8,436,451.22
Spesa	»	8,436,451.22

RIEPILOGO GENERALE.

Entrata	L.	25,549,730,196.87
Spesa	»	23,014,001,314.95

Avanzo L. 2,535,728,881.92

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1924-25
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, come dal conto consuntivo del

bilancio, in	L.	8,487,757,262.29
delle quali furono rimosse	»	4,979,658,252.55

e rimasero da riscuotere L. 3,508,099,009.74

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate, come dal conto consuntivo del

bilancio, in	L.	15,996,888,310.37
delle quali furono pagate	»	6,508,290,084.65

e rimasero da pagare L. 9,488,598,225.72

(Approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1925-26

Art. 6.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1925-26 (art. 1) L. 2,934,438,384.26

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) » 3,508,099,009.74

Somme rimosse e non versate in tesoreria (colonna r del riassunto generale) » 1,278,235,093.88

Residui attivi al 30 giugno 1926 L. 7,720,772,487.88

(Approvato).

Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1925-26 (art. 2)	L. 8,745,108,669.42
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	» 9,488,598,225.72
	<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1926	L. 18,233,706,895.14

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 8.

Sono stabiliti nella somma di lire 15,420,008,72 i discarichi accordati, nell'esercizio 1925-26, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 9.

È accertato nella somma di lire 30,749,291,606.64 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1925-26, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-26	L. 25,549,730,196.87
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:	
Accertati:	
al 1° luglio 1925	L. 6,867,112,431.77
al 30 giugno 1926	» 8,487,757,262.29
	<hr/>
	» 1,620,644,830.52
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:	
Accertati:	
al 1° luglio 1925	L. 16,309,424,873.19
al 30 giugno 1926	» 15,996,888,310.37
	<hr/>
	» 312,536,562.82
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1926	» 30,749,291,606.64
	<hr/>
	L. 58,232,203,196.85

PASSIVITÀ.

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1925	L.	35,202,781,973.68
Spese dell'esercizio finanziario 1925-26	»	23,014,001,314.95
Discarichi amministrativi a favore di tesoriere per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale al netto di regolazioni contabili	»	15,419,908.22
		<u>L. 58,232,203,196.85</u>

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in

L.	104,502,267.51
»	99,823,680.45
e rimasero da riscuotere	L. 4,678,587.06

(Approvato).

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

L.	103,680,671.28
»	23,079,198.68
e rimasero da pagare	L. 80,601,472.60

(Approvato).

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in

L.	19,191,637.52
»	4,005,464.48
e rimasero da riscuotere	L. 15,186,173.04

(Approvato).

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in

L.	95,782,816.68
»	65,503,658.40
e rimasero da pagare	L. 30,279,158.28

(Approvato).

Art. 14.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 10)	L.	4,678,587.06
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 12)	»	15,186,173.04
Somme riscosse e non versate (colonna <i>r</i> del riepilogo dell'entrata)	»	17,274.76
Residui attivi al 30 giugno 1926	L.	<u>19,882,034.86</u>

(Approvato).

Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 11)	L.	80,601,472.60
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)	»	30,279,158.28
Resti passivi al 30 giugno 1926	L.	<u>110,880,630.88</u>

(Approvato).

Art. 16.

È accertata nella somma di lire 18,872,642.95 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1925-26 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-26	L.	104,502,267.51
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1925	L.	99,525,536.89
al 30 giugno 1926	»	95,782,816.68
		<u>3,542,720.21</u>
Differenza passiva al 30 giugno 1926	»	18,872,642.95
	L.	<u>126,917,630.67</u>

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 1° luglio 1925	L.	21,815,388.27
Spese dell'esercizio finanziario 1925-26	»	103,680,671.28
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1925	L.	20,613,208.64
al 30 giugno 1926	»	19,191,637.52
		<u>1,421,571.12</u>
	L.	<u>126,917,630.67</u>

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTA' DI ROMA

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in L. 2,723,693 —
delle quali furono riscosse » 1,845,198.47

e rimasero da riscuotere L. 878,494.53

(Approvato).

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 2,645,938.87
delle quali furono pagate » 1,256,243.80

e rimasero da pagare L. 1,389,695.07

(Approvato).

Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in L. 1,137,775.68
delle quali furono riscosse » 1,084,356.22

e rimasero da riscuotere L. 53,419.46

(Approvato).

Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in L. 5,472,889.65
delle quali furono pagate » 4,860,036.74

e rimasero da pagare L. 612,852.91

(Approvato).

Art. 21.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 17) L. 878,494.53

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 19) 53,419.46

Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo dell'entrata) » 284.89

Resti attivi al 30 giugno 1926 L. 932,198.88

(Approvato).

Art. 22.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 18)	L.	1,389,695.07
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 20) »		612,852.91
Resti passivi al 30 giugno 1926	L.	<u>2,002,547.98</u>

(Approvato).

Art. 23.

È accertata nella somma di lire 147,548.94 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1925-26 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-26	L.	2,723,693 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1925	L.	5,520,616.83
al 30 giugno 1926 »		5,472,889.65
		<u>47,727.18</u>
Differenza passiva al 30 giugno 1926 »		147,548.94
	L.	<u>2,918,969.12</u>

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 1° luglio 1925	L.	265,700.80
Spese dell'esercizio finanziario 1925-26 »		2,645,938.87
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1924-25, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1925	L.	1,145,105.13
al 30 giugno 1926 »		1,137,775.68
		<u>7,329.45</u>
	L.	<u>2,918,969.12</u>

(Approvato).

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

Art. 24.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni, allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1925-26.

(Approvato).

**FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA**

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di Finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Mini-

stero delle finanze, in	L.	44,498,315.81
delle quali furono riscosse	»	23,442,081.70
		21,056,234.11
e rimasero da riscuotere	L.	21,056,234.11

(Approvato).

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

L.	L.	52,757,977.81
delle quali furono pagate	»	17,759,948.02
		34,998,029.79
e rimasero da pagare	L.	34,998,029.79

(Approvato).

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in

L.	L.	12,545,570.17
delle quali furono riscosse	»	12,456,716.17
		88,854.—
e rimasero da riscuotere	L.	88,854.—

(Approvato).

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 restano determinate in

L.	L.	30,519,913.50
delle quali furono pagate	»	21,532,052.65
		8,987,860.85
e rimasero da pagare	L.	8,987,860.85

(Approvato).

Art. 29.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 25)

L.	L.	21,056,234.11
------------	----	---------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 27)

»	»	88,854.—
-------------	---	----------

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata)

L.	L.	21,145,088.11
------------	----	---------------

(Approvato).

Art. 30.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 26)	L.	34,998,029.79
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 28)	»	8,987,860.85
Resti passivi al 30 giugno 1926	L.	<u>43,985,890.64</u>

(Approvato).

Art. 31.

È accertata nella somma di lire 18,420,600.27 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di Finanza, alla fine dell'esercizio finanziario 1925-26, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-26	L.	44,498,315.81
Diminuzione nei residui passivi risultanti dall'esercizio 1924-25:		
Accertati:		
al 1° luglio 1925	L.	33,160,028.84
al 30 giugno 1926	»	30,519,913.50
		<u>2,640,115.34</u>
Differenza passiva al 30 giugno 1926	»	18,420,600.27
	L.	<u>65,559,031.42</u>

PASSIVITÀ.

Differenza passiva al 1° luglio 1925	L.	1,644,830.29
Spese dell'esercizio finanziario 1925-26	»	52,757,977.81
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1924-25:		
Accertati:		
al 1° luglio 1925	L.	13,701,800.69
al 30 giugno 1926	»	12,545,570.17
		<u>1,156,230.52</u>
Prelevamento dal conto corrente	»	9,999,992.80
	L.	<u>65,559,031.42</u>

(Approvato).

FONDO PER L'EMIGRAZIONE

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quale risultano dal conto

consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo delle spese del Ministero degli affari esteri, sono stabilite in	L.	22,076,595.08
delle quali furono riscosse	»	17,346,912.60
e rimasero da riscuotere	L.	4,729,682.48
(Approvato).		

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	23,132,668.20
delle quali furono pagate	»	17,259,354.36
e rimasero da pagare	L.	5,873,313.84
(Approvato).		

Art. 34.

Le entrate rimaste a riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 restano determinate in	L.	1,565,723.04
delle quali furono riscosse	»	1,462,458.40
e rimasero da riscuotere	L.	103,264.64
(Approvato).		

Art. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 restano determinate in	L.	12,305,295.59
delle quali furono pagate	»	7,195,115.24
e rimasero da pagare	L.	5,110,180.35
(Approvato).		

Art. 36.

I resti attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 32)	L.	4,729,682.48
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 34)	»	103,264.64
Residui attivi al 30 giugno 1926	L.	4,832,947.12

(Approvato).

Art. 37.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 33)	L.	5,873,313.84
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 35)	»	5,110,180.35
Residui passivi al 30 giugno 1925	L.	10,983,494.19

(Approvato).

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

Art. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'Azienda del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia nazionale, in L. 37,863,087.39
 delle quali furono rimosse » 34,635,987.06
 e rimasero da riscuotere L. 3,227,100.33

(Approvato).

Art. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1925-26, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . L. 29,575,401.21
 delle quali furono pagate » 21,370,490.62
 e rimasero da pagare L. 8,204,910.59

(Approvato).

Art. 40.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in L. 3,186,950.56
 delle quali furono rimosse » 2,345,081.04
 e rimasero da riscuotere L. 841,869.52

(Approvato).

Art. 41.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1924-25 restano determinate in L. 15,978,785.91
 delle quali furono pagate » 7,779,184.71
 e rimasero da pagare L. 8,199,601.20

(Approvato).

Art. 42.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (articolo 38) L. 3,227,100.33
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 40) » 841,869.52
 Somme rimosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) —
 Resti attivi al 30 giugno 1926 L. 4,068,969.85

(Approvato).

Art. 43.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1925-26 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1925-26 (art. 39) . L. 8,204,910.59

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 41) » 8,199,601.20

Residui passivi al 30 giugno 1926 L. 16,404,511.79

(Approvato).

Art. 44.

È accertata nella somma di lire 2,833,489.08 la differenza passiva del conto finanziario dell'azienda del Demanio forestale, alla fine dell'esercizio 1925-26, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ.

Entrate dell'esercizio finanziario 1925-26 L. 37,863,087.39

Diminuzione nei residui passivi:

Accertati:

al 1° luglio 1925 L. 16,801,603.53

al 30 giugno 1926 » 15,978,785.91

» 822,817.62

Passività finanziaria al 30 giugno 1926 » 2,833,489.08

L. 41,519,394.09

PASSIVITÀ.

Passività finanziaria al 1° luglio 1925 L. 5,388,923.53

Spese dell'esercizio finanziario 1925-26 » 29,575,401.21

Prelevamenti effettuati a tutto l'esercizio 1925-26 dal conto corrente di cui alla legge 22 giugno 1910, n. 277 » 6,555,069.30

L. 41,519,394.09

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi » (N. 1011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggrega-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

zione al comune di Spoleto dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano » (N. 1090).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvato il piano regolatore e di ampliamento del reparto Turro di Milano, secondo il progetto 23 giugno 1921 a firma del signor ingegnere Giovanni Masera.

Un esemplare di questo piano, munito del visto del ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'archivio di Stato.

Sono estese al piano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 luglio 1912, numero 866, e del regolamento approvato con Regio decreto 14 dicembre 1913, n. 1429.

Per l'esecuzione del piano suddetto è assegnato lo stesso termine stabilito per la terza zona del piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano, con la legge su citata e cioè il 15 agosto 1942.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche del napoletano » (N. 1010).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel napoletano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel Napoletano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo » (N. 761).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, riguardante aggiunte all'art. 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni ». (N. 632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, recante provvedimenti a favore del comune di Montalcino, colpito dal terremoto del 28 marzo 1926.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero ». (N. 1031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una " Direzione generale degli italiani all'estero », ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Ho pochissime parole da dire sopra questo argomento della soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e del passaggio dei relativi servizi al Ministero degli affari esteri, con l'istituzione di una Direzione generale degli italiani all'estero.

Prendo lo spunto dalla sobria e bella relazione che l'onorevole collega senatore Rava ha dettato per l'Ufficio centrale del Senato.

L'onorevole senatore Rava osserva che è stato tolto all'organizzazione dei servizi dell'emigrazione all'interno e all'estero il carattere di una amministrazione autonoma posta ai margini della organizzazione dello Stato; aggregando il Commissariato generale dell'emigrazione al Ministero degli affari esteri di cui viene dichiarato parte integrante.

Il fatto stesso di aver portato questo organo dai margini alla amministrazione diretta dello Stato, dimostra quanta importanza si annetta a questi servizi dal Governo nazionale e io penso che si debba dare grande lode all'onorevole ministro degli esteri per questo provvedimento col quale si dà carattere politico, oltre che tecnico, ai servizi dell'emigrazione, servizi che richiedono sempre le maggiori sollecitudini da parte del Governo. Infatti può essere considerata come una cosa

dolorosa l'emigrazione, ma è pur sempre necessaria, soprattutto in tempi di disoccupazione nel paese. A questo proposito io confido che nel momento attuale, nel quale la disoccupazione in alcune regioni d'Italia, è veramente grave, si possano aumentare le correnti emigratorie verso alcuni Stati. Ho letto proprio recentemente una dichiarazione del ministro della Repubblica Argentina, Gallardo, il quale assicura che molte e molte braccia possono ancora trovar impiego in quella repubblica e che specialmente saranno bene accolti i lavoratori italiani. Mi permetto quindi di pregare l'onorevole ministro degli affari esteri perchè voglia vedere se non convenga facilitare l'emigrazione verso l'Argentina.

So che ad ovviare almeno in parte alla grave disoccupazione del paese, l'onorevole Capo del Governo ha preso provvedimenti, per i quali io debbo rivolgergli i miei ringraziamenti per quanto riguarda la mia regione. So pure che gli stessi provvedimenti sono stati adottati per altre regioni, ma questi provvedimenti parziali che si possono prendere concedendo lavori per alcune decine di milioni in regioni in cui i disoccupati sono molte decine di migliaia appaiono insufficienti e quindi bisogna per forza aprire la via all'emigrazione.

Per quanto concerne i provvedimenti adottati dalla Direzione generale degli italiani all'estero, presso il Ministero degli affari esteri, io non ho nulla da osservare.

Circa la compilazione del bilancio della emigrazione, io penso che esso avrebbe potuto anche rimanere autonomo. Ci sono altri esempi in proposito. Il Ministero della giustizia, per esempio, ha un bilancio a sè del Fondo per il culto. Ad ogni modo niente di male che il bilancio della Direzione dell'emigrazione sia stato portato insieme agli altri servizi del Ministero degli esteri. Dove invece vorrei pregare l'onorevole ministro degli esteri di voler portare la sua attenzione è sul fondo dell'emigrazione, che è stato costituito con le somme rilasciate dagli emigranti. A costituire quei 25 milioni (ne parla anche l'on. Rava nella sua pregevole relazione) che rappresentano il fondo dell'emigrazione, lo Stato non ha concorso con nessuna somma.

Quindi pare equo che quel fondo non debba andare allo Stato, ma debba essere riservato unicamente per i servizi dell'emigrazione.

Non ne faccio una questione di diritto; soltanto mi permetto di prospettare la necessità di tenere a disposizione pronta questo fondo, perchè bisognerà che si provveda a lavori e a spese per una cifra ben più importante di quei 25 milioni. Intanto mi preme di ricordare che sono allestiti i progetti per le case degli emigranti nei principali porti d'imbarco. Da tempo aspetta una risoluzione il problema della Casa dell'emigrante in Genova, in Napoli e in Messina. Inoltre sono pronti i progetti per sistemare la Casa dell'emigrante a Bardonecchia e a Ventimiglia. A tutto ciò bisogna provvedere d'urgenza perchè si tratta di una vera ed assoluta necessità. I 25 milioni del fondo della emigrazione non basteranno certamente per provvedere a tutto questo, ma saranno sufficienti per incominciare.

Io confido che queste mie modeste osservazioni troveranno favorevole accoglimento presso il Capo del Governo e ministro degli affari esteri, del che lo ringrazio anticipatamente.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Tengo ad assicurare il Senato che il desiderio espresso dall'on. Morpurgo è un fatto compiuto.

Il Ministero degli esteri, partendo dal presupposto che il Fondo dell'emigrazione è stato costituito principalmente con le tasse a carico dei vettori e degli emigranti e con altri proventi secondari, ha chiesto, per ragioni giuridiche e morali, che esso non possa devolversi se non ad esclusivo vantaggio degli Enti che hanno concorso a formarlo. La Finanza ha aderito ed ha posto il limite che i venticinque milioni non fossero superati e si è riservata il diritto di esaminare le iniziative del Ministero degli esteri in questo limite.

RAVA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *relatore*. Ringrazio l'on. Morpurgo e l'onorevole ministro delle finanze di avermi porto l'occasione di dire una parola sul patrio monio del Commissariato che ora si trasforma in una Direzione generale. Io mi ero preoccupato di questo *Fondo dell'emigrazione* che era di 25 milioni al luglio 1927. Non potrei dire all'amico Morpurgo che questi milioni siano ora disponibili perchè essi sono investiti, come

risulta dal consuntivo dello Stato che ho consultato e citato.

È una somma della quale va soltanto tenuto calcolo. Ho chiesto come relatore, e per ragioni di diritto, che il Fondo non andasse nelle economie del Ministero del tesoro, e mi sarebbe doluto se ciò poi si fosse verificato. E sono lieto delle parole dell'onorevole ministro Volpi, tanto più che ricordo la questione che riguarda un altro fondo, di cui avrò occasione di parlare. Si tratta del fondo costituito dall'avanzo dell'esposizione di Rio Janeiro. Il Capo del Governo, con quella intuizione pronta e sicura che sempre ha dei bisogni e delle aspirazioni che meritano sollecita soluzione, aveva detto, anche alla « Dante Alighieri », che quel fondo sarebbe andato a vantaggio delle nostre istituzioni a Rio Janeiro. A Rio Janeiro, infatti, vi sono piccole e buone scuole italiane, ben curate ma povere, e vi è bisogno di una casa per gli italiani, che dia qualche sede degna anche al nostro Consolato, il quale, attualmente, non è in situazione comoda, ma è in buona via, mentre le scuole nostre a Rio sono proprio in una situazione indegna; ed io sono pronto, ove occorra, a spiegarlo all'onorevole ministro degli esteri. Il fondo residuo della esposizione di Rio Janeiro, andava a formare, a costruire la Casa degli italiani, e contribuivano nella spesa altri fondi e un largo contributo di italiani, primo e degno di lode il comm. Vella, presidente attivo della benemerita « Dante Alighieri » a Rio.

Orbene, questo avanzo dall'esposizione, malgrado la più che autorevole parola del Capo del Governo, è andato fra le economie del Ministero delle finanze. Ora sappiamo tutti *quanto sa di sale lo pane altrui* e come sarà difficile recuperarlo, e quanti sforzi bisognerà usare per riavere quelle 500 mila lire per la desiderata (e necessaria a Rio Janeiro) Casa degli italiani, com'era voto del Capo del Governo!

E non so se si avrà lieta o cattiva fortuna. Quanto al fondo dell'Emigrazione, come relatore della legge, ho creduto bene di metter le mani innanzi ed avvertire che questo fondo doveva andare agli scopi per cui era destinato, e ricordare qui che viene dalla tassa pagata dagli emigranti.

Quanto all'« autonomia del fondo », di cui ha parlato l'on. Morpurgo, se si è presa questa

risoluzione, se il Capo del Governo, ministro degli esteri, ha deciso che non vi sia più nelle leggi la figura dell'emigrante, ma vi sia quella dell'italiano che va all'estero, e ha diritto alla tutela della Patria, perchè italiano e non perchè è un povero essere disperso e bisognoso di aiuto, se, ripeto, si adottano questi concetti nuovi, non si potrà mantenere l'autonomia del fondo. Ad ogni modo sono ora ben lieto che i 25 milioni siano salvi ed erogati al solo e alto fine dell'assistenza e della tutela di chi è all'estero, e ricorda e ama la patria; e ringrazio l'onorevole ministro delle finanze che ci ha assicurato — quasi ripetendo autorevolmente le parole della mia relazione — di questa desiderata salvezza.

MORPURGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Io pure desidero ringraziare in modo particolare il ministro delle finanze delle dichiarazioni che ha fatto.

Devo aggiungere all'on. Rava ed al Senato che, avendo avuto occasione di studiare a fondo l'ultimo bilancio del fondo della emigrazione (nella mia qualità di membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo dell'emigrazione, qualità che ho da oltre un ventennio), ho potuto rilevare che gran parte del fondo è disponibile; esso potrà servire, se non altro, a iniziare quei lavori a cui ho accennato o ad iniziarne altri che venissero ritenuti più urgenti.

E poichè ho la parola, mi consenta il Senato che appunto per aver fatto parte per un così lungo lasso di tempo della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi della emigrazione, io compia un dovere, il dovere cioè di segnalare al Senato le benemerenze del personale del soppresso Commissariato della emigrazione. Quei servizi sono stati organizzati in modo lodevolissimo, tanto che ci sono stati invidiati dagli Stati più importanti. Tutti i commissari che si sono succeduti, dal Bodio al De Michelis, hanno fatto un'opera veramente magnifica e sono stati sempre secondati con grande amore, con grande zelo e con profonda competenza dall'intero personale.

Per tanto mi permetto di esprimere qui l'augurio, anzi la fiducia, che nel prossimo inquadramento, che si dovrà fare, del perso-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

nale del cessato Commissariato dell'emigrazione nel Ministero degli esteri, sarà tenuto il debito conto delle benemerienze che esso si è acquistate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti ». (N. 1086).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1086).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La pensione di architettura presso il Pensionato artistico in Roma, ottenuta mediante concorso, è equiparata alla licenza di professore di disegno architettonico conseguita in un'Accademia o Istituto di belle arti del Regno al fine della iscrizione come architetto, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, nell'albo degli ingegneri ed architetti, purchè il richiedente abbia esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.

(Approvato).

Art. 2.

Le domande devono essere presentate, entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al primo presidente della Corte di appello o al presidente del tribunale, giusta le disposizioni del regolamento, approvato con Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 2537. Sulle domande provvederà, nei due

mesi successivi, la stessa Commissione incaricata di esaminare le istanze dei professori di disegno architettonico.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti ». (N. 2087).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'art. 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al Clero ». (N. 2088).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926,

n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al Clero.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, che ammette il cumulo di due assegni per supplemento di congrua ai vicari curati autonomi e indipendenti, con parziale modificazione dell'articolo 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, e autorizza il ministro della giustizia e degli affari di culto a rivedere, raccogliere e coordinare in unico testo, con decreto Reale, di concerto col ministro delle finanze, le disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Petitti di Roreto a recarsi alla Tribuna per presentare una relazione.

PETITTI DI RORETO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'arma dei carabinieri Reali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Petitti di Roreto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamini, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bonin Longare, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Callaini, Canevari, Ciccotti, Cippico, Cito Filomarino, Credaro.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Novellis, Diaz, Diena, Di Robilant, Di Teranova, Di Vico, Durante.

Ferrero di Cambiano, Ferri.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Libertini, Loria.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Morpurgo, Mortara, Mosca, Mosconi, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Palumbo, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Porro, Pullè.

Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Rossi Baldo, Rossi Giovanni.

Salata, Sanarelli, Scaduto, Schanzer, Scherrillo, Setti, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Stopato.

Tanari, Thaon Di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Triangi.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Viganò, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (N. 769):

Senatori votanti 129.

Favorevoli 116

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova (N. 858):

Senatori votanti 129

Favorevoli 115

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno (N. 902):

Senatori votanti 129

Favorevoli 114

Contrari 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente la autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'articolo 3, n. 2 della legge 31 gen-

naio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) (N. 994):

Senatori votanti 129

Favorevoli 115

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali (N. 781):

Senatori votanti 129

Favorevoli 114

Contrari 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (N. 1026):

Senatori votanti 129

Favorevoli 119

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura (N. 771):

Senatori votanti 129

Favorevoli 120

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie (N. 995):

Senatori votanti 129

Favorevoli 118

Contrari 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 (N. 908):

Senatori votanti	129
Favorevoli	120
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazioni sociali nelle nuove provincie (N. 874):

Senatori votanti	129
Favorevoli	119
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, contenente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna (N. 1022):

Senatori votanti	129
Favorevoli	118
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1029):

Senatori votanti	129
Favorevoli	118
Contrari	11

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto d'amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania (N. 1139);

Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, tra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè del relativo scambio di note (N. 1160).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 1098);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi (N. 1011);

Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano (N. 1090);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel napoletano (N. 1010);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'articolo 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo (N. 761);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa di lire 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni (N. 631);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale della emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero (N. 1031);

Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1086);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti (N. 1087);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, contenente modificazioni all'art. 29 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, che stabilisce norme per la liquidazione delle congrue al clero (N. 1088).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 563, concernente l'aumento del contributo dello Stato alla Regia Università di Roma, per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della semeiotica medica (Numero 1015);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei Trattati di pace (N. 1038);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei Trattati di pace (N. 1039);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare, in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti (N. 1076);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, contenente disposizioni circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegna e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio (N. 1062);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura (N. 1044);

Conversione in legge del Regio decreto 6 marzo 1927, n. 371, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto civile in località Serpentara (Roma) (N. 1069);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località «Serpentara» (Roma) (N. 1049);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 440, concernente variazioni di tasse applicabili ad alcune categorie di radiotelegrammi (N. 1059);

Facoltà al Governo del Re di riunire in Testi Unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina (N. 1085);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 37, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, numero 2688, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione (N. 133);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione (N. 1105);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 380, riguardante le funzioni esercitate dal Commissario del Governo presso la Commissione delle prede (N. 1106);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari (N. 974);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali (N. 887).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare (N. 666);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo (N. 1075);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (Numero 1052);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1053);

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1927

Per la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, concernente modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova (N. 1060);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce (N. 1161);

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 1159);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'articolo 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annesso regolamento del personale ferroviario (N. 635);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, contenente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429 (N. 738);

Conversione in legge del Regio decreto-9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia (N. 938);

Avanzamento degli allievi sergenti piloti (N. 1102);

Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonchè di due allegati alla Convenzione stessa (N. 1107);

Approvazione di due convenzioni firmate a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia e altri Stati e relative: 1^o alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2^o ad una convenzione circa il regime delle bevande alcoliche in Africa (N. 404).

La seduta è tolta (ore 18,30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.